



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2018

N.RF008

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	ACQUISTO DI CARBURANTI DAL 1 LUGLIO 2018
RIFERIMENTI	ART. 1 CO. 922 E 923 L. N. 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
CIRCOLARE DEL	17/01/2018

Sintesi: la Legge di bilancio 2018 ha modificato gli obblighi relativi agli acquisti di carburante per autotrazione a decorrere dal 1 luglio 2018, prevedendo:

- l'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte del distributore (che sostituisce la scheda carburante, che non andrà più compilata da parte dell'acquirente)
- l'obbligo di pagamento tramite carta di credito, bancomat o carta prepagata al fine di poter operare la deduzione del costo e la detrazione dell'Iva.

I commi 922-923 della legge di Bilancio 2018 modificano il regime fiscale delle spese per carburanti con decorrenza a partire dal 1/07/2018.

AI FINI REDDITI

Il comma 922 introduce il nuovo comma 1-bis all'articolo 164 Tuir, il quale dispone:



Art. 164 c. 1-bis Tuir: "Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 ».

In sostanza, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018:

- ➔ le spese di **carburante per autotrazione**
- ➔ saranno **deducibili** solo se:
 - sostenute mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate**
 - **emesse da operatori finanziari "abilitati"** (cioè soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, previsto dall'art. 7 c. 6 Dpr 605/73).

AI FINI IVA

Il successivo comma 923 interviene anche sull'articolo 19 bis1 Dpr 633/72, prevedendo che:



Art. 19-bis1 c. 1 lett. d) Dpr 633/72: "l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

Pertanto, ai fini della detrazione dell'IVA:

- un successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
- **potrà stabilire una modalità di documentazione dell'operazione ulteriore**, rispetto a quanto previsto in tema di imposte dirette.

Infine, sempre con la medesima decorrenza del 1/07/2018:

- il comma 920 modifica l'art. 22 c. 3 Dpr 633/72 (Dettaglianti e assimilati) e l'art. 2 c. 1 lett. b) Dpr 696/96 (Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione):



Art. 22 c. 3 Dpr 633/72: "Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica



Art. 2 c. 1 lett. b) Dpr n. 696/96: "1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

a) (...)

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione **nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione**"

b) il comma 909 modifica l'art. 2 D.lgs 127/2015 disponendo che per la cessione di benzina/gasolio per autotrazione la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati dei **corrispettivi** diviene un **obbligo** (e non una facoltà, come per la generalità delle operazioni).



Vending machine: il Provvedimento sarà attuativo anche dell'invio dei corrispettivi riferiti ai distributori automatici di carburante (come noto, tali distributori automatici erano stati esonerati dall'obbligo di invio e di censimento intervenuto a partire dal 1/04/2017 – "Vending machine avanzate" - o dal 1/01/2018 - "vending machine non avanzate" – v. RF flash 004/2018).

Attuazione: le modalità attuative saranno disciplinate da apposito Provvedimento dell'Agenzia Entrate.

Come già avvenuto per le vending machine, il termine del 1707/2018 potrà essere differito in ragione "del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti".

IL PRECEDENTE IMPIANTO NORMATIVO

Il DL 70/2011 (cd. "Decreto Sviluppo") aveva previsto:

- **l'esonero dall'adozione della scheda carburante**
- per i contribuenti che **pagavano il rifornimento tramite alcuni strumenti "tracciabili"**.



Art. 7 c. 1 lett. p) DL 70/2011 (conv. L. 12 luglio 2011 n. 106): "in deroga a quanto stabilito dal comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante **esclusivamente** mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, **non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante** previsto dal presente Regolamento".

Con la CM 42/2012, l'agenzia ha fornito i chiarimenti in merito.

ESONERO DELLA SCHEDA CARBURANTE

Come noto, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati ai distributori stradali in generale andavano documentati tramite la scheda carburante (Dpr 444/97).



Scheda carburante: va adottata sia al fine di detrarre l'Iva che ai fini della deduzione del costo, sostituendo di fatto la fattura (CM 205/98); al gestore dell'impianto è fatto espresso divieto di emissione della fattura se non in fattispecie tassative. La scheda carburante deve possedere caratteristiche ben precise, in assenza delle quali il documento perde il requisito di documento sostitutivo (venendo meno la detrazione Iva e la deducibilità del costo).

In base alle disposizioni introdotta dal Decreto Sviluppo:

- ➔ gli acquisti presso le sedi stradali di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, metano, Gpl)
- ➔ effettuati **esclusivamente** attraverso:
 - **carte di credito**
 - **carte di debito** (cioè il "bancomat")
 - **carte prepagate**

consentono ai soggetti IVA, di liberarsi dall'obbligo di compilazione della scheda carburante.

L'adozione della disciplina era informata ai seguenti principi.

SISTEMA ALTERNATIVO

La disciplina costituiva un **sistema documentale alternativo** rispetto alla **scheda carburante**, che **continuava ad essere utilizzata**:

- per obbligo: laddove il contribuente utilizzasse anche altri strumenti di pagamento diversi da quelli tassativamente previsti (es: pagamento in contante)
- per facoltà: laddove il contribuente non intenda avvalersi della semplificazione.



CM 42/2012: "Le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all'acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi".

ESCLUSIVITÀ DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per potersi considerare esonerati dall'adozione della scheda carburante

- ⇒ **tutti i pagamenti** dovevano essere effettuati **tramite i criteri di pagamento citati**
- ⇒ l'adozione di un criterio di pagamento diverso anche per una sola operazione di rifornimento escludeva la possibilità di esonerarne l'utilizzo.

ASSEGNI E BONIFICI: tra gli strumenti di pagamento che esonerano dalla compilazione non erano compresi alcuni pagamenti considerati "tracciabili", quali ad esempio assegni (bancari o circolari) o bonifico a fine mese. La CM 42/2012 non affronta la questione; considerato che la norma procede ad una specifica individuazione degli strumenti di pagamento, si deve ritenere che il rifornimento pagato con tali strumenti obbligherà a continuare ad adottare **la scheda carburante per tutti i rifornimenti effettuati**.

LE NUOVE REGOLE

Dal 1° Luglio 2018 (fino al 30/06/2018 si applicano le regole previgenti), per quanto riguarda gli acquisti di **benzina e gasolio** per autotrazione presso i distributori stradali:

- la **scheda carburante è soppressa** (art. 1 c. 926 L. 205/2017)
- i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) non potranno:
 - ⇒ **dedurre** il costo relativo all'acquisto di carburante
 - ⇒ **dedurre** la corrispondente Iva**qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.**

Sarà obbligatorio utilizzare mezzi di **pagamento tracciabili**:

- **carte di credito**
- **carte di debito** (cioè il "bancomat")
- **carte prepagate**

emessi da intermediari finanziari appositamente abilitati.

GESTORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO: per i rifornimenti effettuati nei confronti:

- a) di soggetti passivi Iva: sarà obbligato ad emettere **fattura elettronica**
- b) di soggetti privati: sarà obbligato alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**.



N.B.: la legge di bilancio 2018 trascura di regolamentare i nuovi mezzi di trasporto "alternativi":
- mentre il Dpr 441/97 disciplinava gli acquisti "di carburante" in generale

- la L. 205/2017 si limita a disciplinare gli acquisti di benzina e gasolio, trascurando quindi la possibilità che il soggetto passivo Iva o il privato utilizzino **auto a metano/Gpl o elettriche** (senza che sia più possibile l'utilizzo della scheda carburante, posta l'abrogazione del Dpr 441/97)
- E' probabile che la lacuna sarà in futuro colmata dal Provvedimento attuativo (per quanto tale aspetto andrebbe disciplinato per legge).



INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI

Per beneficiare della semplificazione, il pagamento deve avvenire mediante carte "elettroniche" emesse da operatori finanziari di cui all'art. 7 c. 6 Dpr 605/73.

Nota: si tratta degli intermediari fiscalmente domiciliati in Italia (con una stabile organizzazione in Italia se si tratta di soggetti con sede all'estero). Tali soggetti sono obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria l'esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria, per cui l'Agenzia delle Entrate potrà in ogni momento verificare l'effettività del movimento finanziario e quindi del rifornimento.

SOGGETTI INTERESSATI		
- banche	- imprese di investimento	- organismi di investim. Collettivo del risparmio
- società Poste italiane spa	- società di gestione del risparmio	
- intermediari finanziari	- ogni altro operatore finanziario	

CHIARIMENTI PREGRESSI DELL'AGENZIA ENTRATE

In relazione all'esonero da utilizzo della scheda carburante, la CM 42/2012 aveva chiarito molti aspetti che dovrebbero essere confermati anche nell'ambito della nuova disciplina.

ALTRI ACQUISTI - TRANSAZIONI AUTONOME

Se in occasione del rifornimento vengono **contestualmente effettuati anche altri acquisti** presso l'impianto di distribuzione, la CM 42/2012:

- ⇒ richiede che l'acquisto di carburante avvenga tramite una distinta transazione
- ⇒ essendo dunque necessario effettuare 2 transazioni distinte.

Esempio: il sig. Mario Rossi, imprenditore, si reca presso la stazione di servizio abituale ed effettua:

- il rifornimento dell'autovettura
- il lavaggio dell'autovettura

Per dedurre il costo e detrarre l'IVA dovrà effettuare

- 1) un primo pagamento: per il rifornimento dell'autovettura
- 2) un secondo pagamento: per il lavaggio.

UTILIZZO PROMISCUO DELLE CARTE

L'Agenzia delle entrate conferma che la carta elettronica (di credito/bancomat/prepagata):

- **non è necessario sia dedicata** all'attività svolta
- ben potendo essere utilizzato **anche per acquisti per finalità private**.

Esempio: nell'esempio precedente l'imprenditore Mario Rossi potrà acquistare anche una confezione di caramelle; a tal fine sarà sufficiente che il suo pagamento avvenga nella seconda transazione (unitamente al lavaggio dell'autovettura).

PIU' AUTOMEZZI - UNITARIETÀ DEL CRITERIO DI CERTIFICAZIONE

L'Agenzia aveva chiarito che la scelta tra l'adozione della scheda carburante o del nuovo criterio di certificazione dei rifornimenti:

- andasse riferito **unitariamente al singolo soggetto d'imposta** (imprenditore o professionista)
- **indipendentemente dalla presenza** eventuale di **più veicoli**.

La mancata adozione della scheda carburante, dunque, comporta che il soggetto passivo:

- documenti **tutti i rifornimenti** stradali di carburante
- **di tutti gli autoveicoli** posseduti

tramite carta di credito/bancomat o carte prepagate.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Gli utilizzatori di autovetture in base a contratti di "noleggio a lungo termine":

- potevano continuare a considerare in deduzione il costo e in detrazione l'IVA
- effettuando il pagamento con le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Queste tessere sono consegnate dalla società di "lungo noleggio" all'utilizzatore del mezzo di trasporto all'inizio del contratto. In questo modo il sistema assicura una perfetta tracciabilità in quanto l'utilizzatore è in grado di documentare i rifornimenti di carburante tramite fatture il cui importo viene pagato direttamente con addebito sul conto corrente, unitamente ai canoni di noleggio.

CREDITO D'IMPOSTA AI DISTRIBUTORI

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante

- ⇒ a partire dal 1° luglio 2018
- ⇒ è attribuito un **credito d'imposta**
- ⇒ **pari al 50%** delle **commissioni** addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico

Fruizione del credito: il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (es: dal 1/01/2019 per le commissioni addebitate dal 1/07/2018).

Aspetti fiscali: in assenza di una specifica esenzioni da parte della norma, si deve ritenere che risulti imponibile sia ai fini dei redditi che dell'Iva.